

Accordo sul valore del punto

tra

la Federazione Svizzera dei Fisioterapisti (FSF)
da un lato (detta in seguito FSF)

e

**il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (CAMS),
la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),
l'Assicurazione invalidità (AI), rappresentata da
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),
l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM),**
d'altro lato (detti in seguito Assicuratori)

In base all'articolo 8 capoverso 4 della Convenzione tariffale del 1° settembre 1997 si conviene quanto segue:

Art. 1 Valore del punto

¹A partire dal 1° gennaio 1998 il valore del punto é di fr.sv. 1.-. Per gli assicurati secondo LAMal è determinante il valore del punto di tassazione applicato nel luogo in cui viene fornita la prestazione.

²Il valore del punto si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo del dicembre 1997 (sulla base maggio 1993 = 100).

Art. 2 Adeguamento del valore del punto

¹Le parti contraenti intavolano trattative per fissare un nuovo valore del punto quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di oltre il 5% rispetto al livello stabilito all'articolo 1 capoverso 2.

²Il valore del punto valido dal 1.1.1998 rimane in vigore per un anno. Se le parti contraenti non intervengono esso rimane immutato.

³Ad eccezione di quanto contemplato all'articolo 2 capoverso 2, un adeguamento è possibile al più presto al 1° gennaio 2000.

⁴In caso di adeguamento del valore del punto si devono considerare le condizioni economiche, il contesto socio-politico e le disposizioni legali.

⁵Oltre all'andamento dei costi e dei prezzi, si deve pure tener conto dell'evoluzione del volume delle prestazioni e dei costi per caso. Anche le differenze rilevate rispetto al costo medio per caso sono oggetto dei negoziati per fissare un nuovo valore del punto. Il costo medio per caso é calcolato sulla base della speciale statistica per i costi dei trattamenti e delle cure della INSAI, rispettivamente sulla base della statistica dei trattamenti del CAMS.

Art. 3 Entrata in vigore / disdetta

¹Il presente accordo entra in vigore il 1 ° gennaio 1998. Esso sostituisce i corrispondenti accordi della FSF con il CAMS del 1.1.1995 e con la CTM, l'UFAM e l'UFAS del 30 settembre 1991.

²La procedura di disdetta è analoga a quella stabilita all'articolo 10 della Convenzione tariffale del 1 °settembre 1997.

Sempach, Soletta, Lucerna, Berna, il 1 °settembre 1997.

Federazione Svizzera dei Fisioterapisti (FSF)

Il Presidente:

Il Direttore:

M. Borsotti

H. Walker

Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (CAMS)

Il Presidente:

Il Vicedirettore:

U. Müller

H. Christen

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

Il Presidente:

W. Morger

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali
militare**

Divisione AI

La Vicedirettrice:

Ufficio federale dell'assicurazione

Il Vicedirettore:

B. Breitenmoser

K. Stampfli